

Arrivo

Prot. 10278/A/9
Data 05/12/2017



Corte Costituzionale



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

tra la Corte Costituzionale, rappresentata dal Segretario Generale dott. Carlo Visconti e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Marina Principe,

Premesso che

la Corte Costituzionale intende proseguire nell'opera di informatizzazione del processo costituzionale, inteso come un processo nel quale, progressivamente, le comunicazioni, le notificazioni, gli adempimenti della Corte, delle parti ed in generale dei soggetti coinvolti possano essere eseguiti telematicamente, con valore legale ed in via esclusiva;

tale obiettivo può essere perseguito, in via sperimentale anche sulla base delle norme attualmente vigenti;

ai fini evidenziati, la Corte intende addivenire ad accordi operativi con i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo costituzionale;

nel descritto contesto, si inserisce il presente accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che ha manifestato, per quanto di sua competenza, la piena disponibilità a collaborare con la Corte per l'impiego quanto più possibile rapido ed efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al processo costituzionale.

Tutto ciò premesso

la Corte Costituzionale e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegnano:


1- a porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il processo costituzionale telematico, a

partire, per quanto riguarda la Corte, dalla predisposizione dei propri sistemi informativi in modo da applicare al processo stesso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, per quanto concerne la Conferenza, ad assicurare la partecipazione attiva di Regioni e Province Autonome sia alla sperimentazione della comunicazione delle sentenze ed ordinanze della Corte, nonché dei relativi atti di promovimento, attraverso l'utilizzo del domicilio digitale (univoco indirizzo di posta elettronica certificata - PEC), anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione sanciti dalla legge 11 marzo 1953, n. 87, sia all'adozione delle regole per il deposito dei documenti in formato digitale secondo la normativa vigente;

2- ad istituire un gruppo di lavoro per la definizione delle modalità operative e per il monitoraggio dello stato di avanzamento di tale aspetto del processo costituzionale telematico.

Roma, li 5 - DIC 2017

Corte Costituzionale
Il Segretario Generale
Dott. Carlo Visconti



Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome
Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Principe

